

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 26 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 la parola << scolastico>> è sostituita dalle seguenti: << di istruzione>>;

b) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << collaboratore familiare>> sono inserite le seguenti: << , di titolare di impresa non artigiana>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.>>;

d) al comma 3 dopo le parole << sono realizzati>> è inserita la seguente: << annualmente>>.